

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 110/2025 DEL 18.11.2025

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 110/2025 DAI 18.11.2025

Allegato B

**PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE GENERAL DE FASCIA**

Atti privati xx/20xx

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER FAMIGLIE E MINORENNI, ADULTI, PERSONE CON DISABILITA' E DI INTERVENTI DI PERCORSI DI AVVICINAMENTO E/O MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA -ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- il Comun General de Fascia, di seguito indicato come CGF, con sede in Strada di Prè de geja, 2- 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) C.F. 91016380221 e P. IVA 02143860225, rappresentato dal Sig. _____ nato/a _____, il _____ in qualità di Procurador e Legale rappresentante; _____

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico ***** di seguito indicato come Soggetto gestore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali eroghino gli interventi socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche

mediante l'utilizzo dei buoni di servizio". Il successivo art. 23, comma 1, prevede che nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione; -----

- l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accreditamento per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali; -----
- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali (aggiornato con le Deliberazioni nr. 604 del 6/04/2024 e nr. 2187 del 23/12/2024), di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione, e vengono individuati i seguenti:-----
- 1.20 Intervento educativo domiciliare per famiglie e minorenni (Area età evolutiva e genitorialità);-----
- 2.20 Intervento educativo domiciliare per adulti (Servizi a favore dell'età adulta);-----

- 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità (Servizi a favore di persone con disabilità);-----
- 1.21 Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari Spazio neutro (Area età evolutiva e genitorialità);-----
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b 6), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28/05/2021 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;-----
- con Deliberazione nr. 99 del 31/10/2025 il Consei de Procura ha preso atto della Deliberazione della Giunta provinciale nr. 1416 del 19/09/2025 avente ad oggetto *“Aggiornamento delle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 1958 del 2024 per il riconoscimento dei maggiori oneri a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario”*.-----
- il punto D delle Linee guida, approvate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 548 del 17/04/2025, in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati”, prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere. -----
- Il punto 3. delle sopra menzionate Linee Guida “Formazione dell'elenco dei prestatori” stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, *“potrà*

- Il Consei de Procura con la deliberazione nr. 80/2022 del 29/09/2022 ha disposto l'istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, degli interventi:-----

Con la Deliberazione del Consei de Procura n. _____ di data _____ è stata indetta l’apertura dei termini di iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione degli interventi in oggetto nell’ambito del Comun general de Fascia, per il periodo dall’1/01/2026 al 31/12/2030; -----

[illegible]

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, -----

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il CGF e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi: -----

- xxxxxxxx; -----

La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso – Allegato A - ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le aggregazioni funzionali, corrispondenti all'elenco di iscrizione nonché alla documentazione e disciplina esistente in merito ai LEPS (livelli essenziali di prestazioni sociali) - "Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.." -----

Art. 2 - Destinatari e finalità del servizio

1. Gli interventi educativi domiciliari per famiglie e minorenni : sono finalizzati a sostenere lo sviluppo del minorenni e dell'adolescente e/o delle figure parentali di riferimento.-----

Le finalità dell'intervento sono:-----

- la crescita e il benessere del minorenni all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita con l'attenzione alla prevenzione di possibili rischi nel percorso evolutivo;-----

- il sostegno e/o il recupero delle competenze genitoriali e della relazione genitore/figlio; -----

- la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minorenni e dei genitori. -----

L'intervento si svolge nel contesto territoriale del minorenne per favorirne l'inserimento nell'ambiente di vita; può essere previsto inoltre l'utilizzo di social e strumenti informatici. -----

Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento". -----

L'intervento può integrarsi con altri servizi (soprattutto nel caso di Intervento educativo domiciliare per minori metodologia P.I.P.P.I.) e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento. -----

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato. -----

Destinatari dell'intervento sono minori e/o nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale del CGF, in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio, nel sostegno evolutivo, nell'inclusione nel territorio e nel supporto all'abitare. E' possibile che alcune attività siano svolte contemporaneamente a beneficio di più di un minore/nucleo. In tal caso si applicano le maggiorazioni previste nell'art. 11 "Tariffe" - dell'Avviso – Allegato A. -----

Attraverso i buoni di servizio per interventi educativi domiciliari per minori secondo l'approccio P.I.P.P.I., regolati attraverso specifico elenco aperto, sono finanziati sia interventi educativi domiciliari a favore dei minori e del proprio

nucleo familiare, sia la gestione di gruppi genitori e bambini, nonché la partecipazione dell'educatore alle equipe multidisciplinari ivi previste.-----

2. Gli "interventi educativi domiciliari a favore di adulti", sono interventi rivolti a persone o nuclei in situazione di fragilità, che vivono presso il proprio domicilio, finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolgono una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. L'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare con finalità educative e di orientamento nelle esperienze di convivenza, cohousing, accoglienza adulti".-----

Destinatari dell'intervento sono persone di età compresa fra i 18 e 64 anni residenti nell'ambito territoriale del CGF, con fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. È possibile che alcune attività siano previste contemporaneamente a beneficio di due o più adulti. In tal caso si applicano le maggiorazioni previste nell'art. 11 "Tariffe" dell'Avviso – Allegato A.-----

3. Gli "interventi educativi domiciliari a favore di persone con disabilità", sono interventi volti a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della persona con disabilità e del nucleo familiare nei diversi momenti della vita.

L'intervento è, finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento".

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale.-----

Destinatari dell'intervento sono persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in condizioni di fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. L'intervento può essere previsto anche a beneficio di più persone con disabilità. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso -----

4. "Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari"

I percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari si sviluppano in due interventi: spazio neutro e incontri protetti. Gli obiettivi di entrambi sono:-----

- osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari;-----

- mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori;-----
- sostenere il minorenni nella ricostruzione del legame con il genitore;-----
- sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare le proprie competenze genitoriali;-----
- facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare.-----

I due interventi, pur avendo gli stessi obiettivi, rispondono a situazioni diverse:

- lo Spazio neutro si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all'interno del quale si svolge l'incontro, tra il minorenni e i propri familiari, alla presenza di un educatore. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minorenni ai propri genitori e/o familiari.-----

- Gli incontri protetti possono essere attivati nella fase conclusiva del percorso di spazio neutro oppure in situazioni meno complesse nelle quali, pur nella necessità di garantire un contesto vigilato nella visita del minorenni con i propri genitori e/o familiari, è possibile la scelta di contesti meno protetti (ad es. il parco, la biblioteca o l'abitazione). -----

Per entrambi gli interventi l'operatore che presidia gli incontri programma e realizza momenti di preparazione dei familiari e del bambino/a, inoltre produce relazioni per l'aggiornamento del Servizio Sociale e/o dell'Autorità Giudiziaria.-----

Destinatari dell'intervento sono nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

Art. 3 bis - Interventi realizzati nell'ambito delle misure finanziate dal PNRR

(Piano Nazionale Ripresa e Resilienza)

1. Il Consei General del Comun General de Fascia con Deliberazione nr. 19-2023 del 12/06/2023 ha approvato l'Accordo Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: a) Sub Investimento 1.1.1 – Sostegno capacità genitoriali e prevenzione vulnerabilità di famiglie e bambini. - CUP C44H22000450006.-----

Nella tipologia di Sub Investimento rientra anche l'intervento "Educativo domiciliare P.I.P.P.I".-----

2. Considerato che gli interventi rientranti nelle misure di finanziamento del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) dovranno seguire una rendicontazione specifica, ascrivibile a tale finanziamento, il Soggetto gestore dovrà in proposito richiedere al CGF l'apposita documentazione.-----

3. Il Soggetto gestore, per questa tipologia di interventi, è tenuto a indicare in tutti i relativi documenti amministrativi e contabili il seguente codice CUP C44H22000450006 e il nr. di Cig. che verrà comunicato.-----

Art. 4 Luogo di svolgimento dei servizi e sede di intervento spazio neutro

1. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio del Cgf. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es per trasferimento temporaneo del domicilio dell'utente): in tal caso è riconosciuta la maggiorazione per luoghi decentrati individuata nell'art. 11 "Tariffe" dell'Avviso – Allegato A.-----

2. La sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro può essere messa a disposizione dalla Comunità o dal soggetto prestatore. -----

La disponibilità o meno di una sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro deve essere indicata nella domanda di iscrizione allegato C dell'Avviso.-----

Art. 5 - Modalità di scelta del soggetto prestatore

1. L'accesso da parte dell'utente agli interventi indicati nell'art. 2 avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione della famiglia, ove possibile dell'utente e della rete di soggetti formali ed informali coinvolti. -----

2. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo o secondo la specifica metodologia P.I.P.P.I., per ciascuno degli interventi in oggetto. -----

3. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità e le competenze o specializzazioni professionali del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al

momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.-----

4. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione in qualità di soggetto erogatore dei servizi, così come sopra descritto. -----

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento della fattura relativa agli interventi realizzati dal/i soggetto prestatore/i avviene attraverso corresponsione mensile di buono di servizio nella forma tariffaria, intesa, ai sensi delle Linee Guida quale attribuzione indiretta di un sostegno economico agli utenti, "in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso". -----

2. Il soggetto prestatore, entro il mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all'indirizzo mail del servizio sociale sociale@cgf.tn.it un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza dell'utente.-----

Art. - 7 Tariffe

1. La definizione delle tariffe orarie degli interventi individuati nell'art. 1, necessarie per definire il budget di spesa è basata sui criteri di cui all'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022, e aggiornate tenuto conto del rinnovo del contratto collettivo di lavoro sia nazionale che provinciale, secondo quanto previsto dalla Deliberazione provinciale nr. 1416 del 19/09/2025 -----

2. Le tariffe sono indicate all'art. 11 dell'Avviso – Allegato A. -----

Art. 8 - Disciplina delle assenze dell'utenza

1. In caso di assenza dell'utente non comunicata entro le ore 10:00 del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l'intervento, il Cgf riconosce comunque al soggetto prestatore una tariffa pari all'80% del valore ordinario previsto. -----

2. Se l'Intervento Educativo domiciliare è nella modalità di gruppo, verrà comunque riconosciuta una tariffa pari all'80% della quota parte del valore della tariffa riferita allo specifico utente assente (es IED di gruppo rivolto a due persone, assenza di una persona su due, riconosciuta tariffa di gruppo/2 *80%; per il componente presente riconosciuta tariffa di gruppo/2*100%).. --

Art. 9 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. I Piani Educativi Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio sociale territoriale della Comunità, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predispone relazioni periodiche di verifica. -----

Art. 10 - Durata della convenzione

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine di efficacia degli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione degli interventi in oggetto istituiti nell'ambito del Comun General de Fascia.

Gli elenchi hanno una durata dell'efficacia quinquennale, salvo rivalutazione dell'interesse pubblico, al termine della quale il CGF si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico. -----

Art. 11 - Compiti del gestore accreditato

Il Soggetto gestore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;-----
- b) di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;---
- c) di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione; -----
- d) di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco; -----
- e) di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali; -----
- f) di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori; -----
- g) di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della L.P. 13/2007; -----
- h) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della L.P. 13/2007; -----
- i) di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; -----
- l) di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche. -----

Art. 12 - Personale

1. Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale. -----

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.-----

2. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.

3. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento. -----

Art. 13 - Coperture assicurative

1. Il soggetto prestatore solleva il Comun general de Fascia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione degli interventi in oggetto. -----

2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. A tale scopo il soggetto prestatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti. -----

3. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.-----

4. Il CGF è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto prestatore

durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte. -----

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.-----

Articolo 14 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del CGF, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. -----

Art. 15 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. Il CGF di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti; -----
- b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;-----
- c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell' avviso pubblicato dal CGF ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;-----
- d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento del CGF, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente. -----

2. La risoluzione contrattuale sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dal CGF con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti dal CGF. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione al CGF. -----

La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. -----

Art. 16 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati. -----

2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta. -----

3. In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra. -----

4. Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione al CGF. ---

Articolo - 17 Elezione di domicilio

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede del Comun General de Fascia sito a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan in Strada di Pré de geja, 2 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento. -----

Art. 18 – Accordi di contitolarità

1. Il soggetto prestatore e il Comun General de Fascia, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione. -----

2. Il soggetto prestatore e il Comun General de Fascia sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.-----

Art. 18 – Tracciabilità

1. Il Soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. -----

2. Ai fini della citata disciplina in materia di tracciabilità, il CGF comunica annualmente il codice CIG da utilizzare per le transazioni finanziarie relative ai servizi oggetto della convenzione -----

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione degli interventi, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CGF, approvato con deliberazioni del Consigli di Procura n. 17/2016 del 15/02/2016 e aggiornato con la nr. 1/2023 del 12/01/2023. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del CGF e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del CGF può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il CGF, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il CGF procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Art. 20 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.-----

Art. 21 - Spese

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata. -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista nell'ambito dell'art. 27 bis della tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

per il **COMUN GENERAL DE FASCIA**
il Procurador - Legale rappresentate

per la xxxxxxxx

per il Soggetto Gestore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.-----

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott. Edoardo Felicetti -

LA SEGRETARIA / LA SECRÈTERA
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l originèl, sun papier zenza bol per
doura aministrativa.*

Visto / *Sotscrit*: **La Segretaria / La Secrerèra**
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 19 novembre 2025